



**COMUNE DI RUDIANO**  
Provincia di Brescia

**INFORMATIVA**  
**Imposta Municipale Propria**  
**“IMU”**  
**Anno 2012**

**AGGIORNATA AL 20 OTTOBRE 2012**

A decorrere dal 1 Gennaio 2012 viene istituita l'imposta municipale propria **“IMU”**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

L'imposta municipale propria **“IMU”** sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili **“ICI”**.

**ALIQUOTE FISSATE DAL COMUNE DI RUDIANO (Deliberazione C.C. n. 25 del 26/09/2012)**

<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>	<b>1,06 PER CENTO</b>
<b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</b>	<b>0,4 PER CENTO</b>
<b>ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>0,2 PER CENTO</b>

**ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano **come unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

**DETRAZIONI**

**200,00 €** (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione), **maggiorata di 50,00 € per ogni figlio**, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400,00 €).

## TERMINI DI VERSAMENTO

Per l'anno 2012, il pagamento per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE potrà essere effettuato :

- in 2 rate (prima rata "1/2" entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre)
- in 3 rate (prima rata "1/3" entro 16 giugno – seconda rata "1/3" entro 16 settembre – terza rata a conguaglio entro 16 dicembre)

Il calcolo dell'imposta "IMU" per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE è stato effettuato obbligatoriamente sull'aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune avesse deliberato aliquote diverse o non le avesse deliberate. Entro il 16 dicembre dovrà essere quindi effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune con propria deliberazione di C.C. n. 25 del 26/09/2012. Nel caso specifico, non avendo il Comune di Rudiano modificato l'aliquota già prevista dallo Stato, non sarà necessario effettuare il conguaglio ma eventualmente pagare, se dovuto, quanto già determinato in sede di acconto.

Il pagamento "IMU" per TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, E PER LE AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato :

- in 2 rate (prima rata "1/2" entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre)

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI è stato effettuato obbligatoriamente sull'aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,76 per cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune avesse deliberato aliquote diverse o non le avesse deliberate. Entro il 16 dicembre dovrà essere quindi effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune con propria deliberazione di C.C. n. 25 del 26/09/2012.

## CALCOLO E PAGAMENTO "IMU"

Il calcolo "IMU" dovrà essere effettuato scorporando la quota stato e la quota comune dei singoli immobili, utilizzando i Codici Tributo e Codice Comune di seguito riportati, ed effettuando il pagamento con modello F24.

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24		
DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO F24	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su <b>abitazione principale e relative pertinenze</b> - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011	<b>3912</b>	-
IMU - imposta municipale propria per <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>3913</b>	-
IMU - imposta municipale propria per <b>terreni</b>	<b>3914</b>	<b>3915</b>
IMU - imposta municipale propria per le <b>aree fabbricabili</b>	<b>3916</b>	<b>3917</b>
IMU - imposta municipale propria per gli <b>altri fabbricati</b>	<b>3918</b>	<b>3919</b>

**A tal fine si precisa che, come effettuato in sede di acconto, dal 19 NOVEMBRE 2012 sarà attivo presso la sede municipale “Ufficio Tributi” uno sportello di supporto ai cittadini per la determinazione e compilazione del modello F24 per il versamento del SALDO I.M.U scadente il 17/12/2012 (sarebbe il 16 di ogni anno, ma per il 2012 è una domenica).**

## **ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI**

Sono state espressamente **ABROGATE** dalla Legge le **CONCESSIONI IN USO GRATUITO** a parenti in linea retta o collaterale;

**Sono esenti dall' IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);**

**Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli** ricadenti in **aree montane o di collina** delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

**Le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti** ed imprenditori agricoli **sono soggette all'imposta “IMU”** come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni;

**Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli** a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, **possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo**, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 **individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, **iscritti nella previdenza agricola;**

**La base imponibile è ridotta del 50 per cento:**

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che, oltre a non essere adibiti allo svolgimento di attività alcuna, non possono essere resi nuovamente utilizzabili tramite l'esecuzione di meri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Si considerano abitazione principale **ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504;

In caso di assegnazione a seguito di provvedimento di separazione legale o divorzio, **ai soli fini IMU, il soggetto passivo d'imposta è l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale.**

**Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, o conviventi nell'abitazione di residenza di uno dei figli, a condizione che la stessa non risulti locata ed in alcun modo utilizzata.**

**All'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato “AIRE” a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, è applicata l'ALIQUOTA DI BASE.**

## **DICHIARAZIONE I.M.U.**

I proprietari che hanno registrato variazioni rilevanti ai fini dell'imposta, devono presentare la dichiarazione, che ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni, entro 90 giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la variazione.

**Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 01/01/2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 NOVEMBRE 2012.** (inizialmente previsto al 30 settembre il termine è stato poi prorogato).

**Il modello di dichiarazione dovrà essere approvato con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

## **INFORMAZIONI**

Per eventuali informazioni rivolgersi allo Sportello I.M.U. del Comune al seguente numero telefonico 030/7060736 nei giorni di:

- LUNEDI' dalle ore 08.30 alle ore 12.30
- MERCOLEDI' dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00
- VENERDI' dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Il Servizio Finanziario – settore Tributi è comunque a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti e per fornire la modulistica necessaria negli orari d'ufficio o telefonando ai numeri: 030/7060711 – 030/7060727.

Si ricorda infine che tutte queste informazioni, compreso il Regolamento IMU, sono consultabili direttamente sul sito Internet del Comune di Rudiano: [www.comune.rudiano.bs.it](http://www.comune.rudiano.bs.it)

Dalla Residenza Municipale, Ottobre 2012

f.to Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
*Podavite rag. Giuseppe*

f.to Il Sindaco  
*Moletta Dott.ssa Simona*